



COMUNE DI MONTEMIGNAIO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Allegato alla deliberazione C.C. n. 3 del 04.02.1995

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO .

1. Il presente regolamento disciplina l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.3, comma 1 del detto D. Lgs.

ART. 2

. GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e sarà gestito, come previsto dall'art.25 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507, in forma diretta con proprio personale.

2. Il Comune si riserva di affidare in concessione il servizio ai soggetti di cui all'art.25 comma 2° del D.to L. vo 507/92 e successive modificazioni, con le modalità di cui agli art. 26 e seguenti dello stesso decreto.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o .acustiche, diverse da quelle .assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all' imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta il Comune di Montemignao appartiene alla classe V

ART. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. L'organo competente, a norma di statuto, provvede alla nomina di un funzionario responsabile, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il nominativo del responsabile è comunicato alla Direzione Centrale della Finanza Locale presso il Ministero delle Finanze.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell' Imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, su impianti privati adibiti all'esposizione di tali mezzi, regolarmente preventivamente autorizzati, di manifesti e simili, soggetto passivo è il proprietario dell'impianto che è soggetto al pagamento dell'imposta in base alla superficie complessiva dell' impianto nelle misure e con le modalità previste all'art.12 comma 1 del decreto legislativo.

CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

DELLA PUBBLICITA'

ART.6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune stesso.
2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art.4 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un di verso ammontare dell' imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità disciplinata
 - all'art.12, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art.13 - effettuata con veicoli;
 - all'art.14, commi 1,2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità disciplinata:
 - all'art.14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art_15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

- comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs.5 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. A scadenza almeno quadriennale, il responsabile di cui all'art.3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli impianti".

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

a) il censimento degli impianti in atto;

b) il programma dei nuovi impianti da realizzare o assentire nel corso del periodo di validità del piano.

3. In sede di prima applicazione il Piano generale degli impianti dovrà essere redatto entro tre mesi dall'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento

ART. 9

TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il piano Generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie:

a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;

b) impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

d) impianti a margine delle strade.

ART. 10

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Annualmente il responsabile redige apposita relazione in cui si individuano gli impianti esistenti, da sottoporre all'esame ricognitivo della giunta, con riferimento a:

a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;

b) impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

d) impianti ai margini delle strade.

2. In sede di prima applicazione tale esame ricognitivo è effettuato entro tre mesi dalla data di adozione del presente regolamento.

ART.11

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER

L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme urbanistiche ed edilizie, dei regolamenti comunali.

2. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari è rilasciata dal Sindaco nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare di cui al primo comma, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) Domanda in carta legale, indirizzata al sindaco;
- b) Disegno in duplice . copia, riportante le esatte misure dell' impianto, nonché le caratteristiche tecniche;
- c) Documentazione fotografica e planimetria del luogo in cui verrà installato;
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che il progetto dell' impianto è stato predisposto tenendo conto di tutti i fattori ambientali che possano influire .sulla sua stabilità e che lo stesso sarà realizzato in conformità ad esso;
- e) Documentazione di cui al seguente comma 3.

3. L'autorizzazione per la pubblicità è rilasciata dal responsabile di cui al precedente art.3 salva presentazione della seguente documentazione:

- a) un bozzetto del messaggio da esporre, l' individuazione esatta sulla sua allocazione; possono essere allegati anche più bozzetti precisando anche il tempo di esposizione di ciascuno di essi, che non potrà comunque essere inferiore a tre mesi; se la domanda inserisce a pubblicità su cartelli o altri_ mezzi per l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- b) le eventuali autorizzazioni di cui all'art.23 comma 5 del Codice della strada.

4. Il rilascio o il diniego alle autorizzazioni deve avvenire con emissione di apposito provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; la richiesta di documentazione integrativa sospende detti termini.

ART. 12

ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l' Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l' importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA –
TARIFFE

ART. 13

MODALITA DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadro; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, commi 6 e 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 14

PAGAMENTO DELL' IMPOSTA

1. Il pagamento dell' imposta, salva eventuale diversa disposizione di legge, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L' attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell' imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

ART. 20

GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell' imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4 del D.to L. vo n. 507/92 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 è personalmente responsabile, per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 21

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso con le modalità previste dal D. Lgs. 31 Dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

CAPO V - LIMITI E DIVIETI

ART. 22

DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art.23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art.23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n.285;
 - b) l'art.57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

ART. 23

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche o di edifici di culto, ad una distanza inferiore a 50 metri.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 decibel.

ART .24

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario è vietata su tutto il territorio Comunale.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 25

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell' avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

ART.26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall' accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all' ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall' art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative

soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I provvedimenti delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell' impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all' aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all' art.8.

CAPO VII – NORME FINALI

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 28

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 222 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune, con le modalità previste dallo Statuto.

2. Nel caso che l' utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all' ultimo giorno di pubblicazione, le modificazioni si intendono tacitamente accettate.